

Accordo integrativo 9 febbraio 2007

Il giorno 9 febbraio 2007 tra FISE, ANCP, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL AF, FAST FERROVIE, SALPAS ORSA è stato raggiunto il seguente accordo

Le parti sopra costituite definiscono a livello nazionale una disciplina integrativa dell'accordo stipulato tra AGENS e le Organizzazioni sindacali nazionali il 1/3/2006, accordo che sostituisce l'art. 18 del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003 per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore delle Attività di supporto alle imprese ferroviarie".

Le parti convengono che:

- 1) possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in considerazione del fatto che il settore svolge prevalentemente la propria attività in lavorazioni a cicli continui su materiale rotabile e in sistemi contigui e sinergici alle attività ferroviarie, anche i lavoratori addetti a svolgere le mansioni proprie della figura professionale inquadrata nel livello H della classificazione del personale definita dall'art. 21 del CCNL delle attività ferroviarie così come integrato dal punto 1 dell'art. 4 dell'Accordo di confluenza del settore nel CCNL delle attività ferroviarie del 19/11/2005.
- 2) La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è così determinata:

Livello - parametro di destinazione finale	Durata complessiva del contratto di apprendistato
H	24

- 3) La retribuzione dell'apprendista è quella corrispondente alla figura professionale da conseguire ad esclusione, per i primi dodici mesi, del Salario Professionale previsto dall'art. 10 del succitato Accordo di confluenza e il 50% del Salario professionale, di quanto previsto per il relativo profilo professionale, per i successivi dodici mesi.
- 4) Il profilo formativo in termini di durata, modalità e articolazione della formazione interna è quello definito nell'allegato al presente accordo.
- 5) Al termine del periodo di apprendistato l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal CCNL 16 aprile 2003. L'anzianità di servizio nei primi 12 mesi non concorre ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Per l'apprendista mantenuto in servizio il secondo periodo della durata del contratto di apprendistato concorre anche alla maturazione del primo scatto di anzianità.
- 6) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo, si applica, per tutti gli istituti contrattuali, quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie e dall'Accordo del 1 marzo

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

1 DE 3/4/07, 12

2006 sostitutivo dell'art. 18 dello stesso CCNL. In considerazione di quanto convenuto al punto 5) l'apprendista rientra nel computo dei lavoratori occupati insieme a quelli a tempo indeterminato e, quindi, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 13 del vigente CCNL nonché sull'ipotesi di cambio appalto, il contratto di apprendistato proseguirà, alle medesime condizioni, con l'azienda subentrante.

FISE *G. Giannini*

ANCP
X DE SANTIS

G. Giannini

FILT CGIL *Carri*

FIT CISL *Carri*

UILTRASPORTI *W. Rossi*

FAST Ferrovie *Barberis*

SALPAS ORSA *Fiorini, Barberis*

UGL AF *Monte Pucchi*